

### **G/1582/2/1 (testo 2) ACCOLTO**

Ruta, Formigoni, Russo, Gaetti, Valentini, Candiani, Albano, Di Maggio, Pignedoli, Panizza, Fasiolo, Elena Ferrara, Saggese, Dalla Tor, Gatti, Bertuzzi, Ricchiuti, Padua, Tarquinio, Puppato, Scalia, Vaccari, Caleo, Pezzopane, De Pin, Idem, Conte, Manassero, Fattori, Orrù, Lucherini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

nel corso della prima lettura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha affrontato, relativamente a una proposta emendativa del relatore, la problematica dei compiti e dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, rinviandola tuttavia ad altra sede di discussione;

la materia riveste un'importanza fondamentale ed è stata affrontata anche da parte della Commissione agricoltura del Senato nell'espressione del parere sui profili di competenza del decreto-legge;

rilevata la necessità di un'attenta riflessione sui temi del riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato;

sottolineata l'esigenza di una valorizzazione delle specificità e dei compiti svolti dal Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

### **G/1582/3/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Fravezzi

Il Senato,

premesso che:

l'istituto dell'apprendistato ha origini storiche antichissime e generalmente ricondotte alla relazione tra maestro e allievo, la cui disciplina trovava una prima compiuta forma nell'ambito degli statuti delle Corporazioni medievali. In tale contesto, l'allievo imparava l'arte o il mestiere, senza ricevere in cambio alcun compenso se non l'insegnamento necessario a fargli conseguire la qualificazione professionale utile per il libero svolgimento dell'arte o del mestiere per il quale l'insegnamento veniva ripartito;

l'attitudine formativa non ha mai abbandonato il contratto di apprendistato nelle molteplici modifiche legislative che si sono succedute nel tempo, dove, sia pure con caratteristiche diverse derivanti dalle diverse contingenze storico-economiche, è sempre presente l'obiettivo del legislatore di favorire l'accesso alle «nuove leve» ad una occupazione qualificata;

la fattispecie contrattuale dell'apprendistato è stata disciplinata per la prima volta nel dettaglio, dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, che rispondeva alla esigenza di tradurre in un sistema più consono ai tempi il precetto costituzionale contenuto nell'articolo 35 della Costituzione. Una

prima modifica dell'istituto fu fatta con la legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto Pacchetto Treu), il cui obiettivo era quello di valorizzare le finalità formative dell'istituto in armonia con quanto previsto negli altri Pasi europei (Francia e Germania in particolare);

le problematiche del contratto di apprendistato sono state successivamente affrontate dal «Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia», dell'ottobre del 2001, e quindi nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta Riforma Biagi), di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30. In esso, l'istituto dell'apprendistato è stato diversificato in tre nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative, modulati in base ai soggetti a cui si rivolgevano, alla durata e alle finalità formative;

l'evoluzione normativa della materia si è avuta con l'emanazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

considerato che:

molte disposizioni volte a favorire il contratto di apprendistato, dunque, sono previste dal decreto legislativo n. 167 del 2011, e, una novità rispetto alla tradizionale funzione dell'apprendistato, è costituita dalla formazione di giovani lavoratori non ancora qualificati, rappresentata dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto, ai sensi del quale è possibile assumere in apprendistato anche i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, in deroga ai limiti di accesso all'istituto sulla base dell'età anagrafica;

il decreto legislativo n. 167 del 2011, inoltre, estende il contratto di apprendistato alle pubbliche amministrazioni ma, si è ancora in attesa di un regolamento di attuazione;

tenuto conto che:

il 3 luglio scorso, nel *question time* tenutosi al Senato sulle politiche attive del lavoro e sulla disciplina e il finanziamento degli ammortizzatori sociali al Ministro Poletti sono stati sottoposti, dallo scrivente, dei quesiti in merito all'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, ricordando l'importanza del contratto di apprendistato, che permette il dialogo virtuoso tra sistemi formativi del mondo del lavoro e introduce una nuova visione del lavoro incentrata sulla persona e sulle sue competenze specifiche. In quella sede lo scrivente ebbe modo di ricordare che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno per l'apprendistato un sistema duale di alternanza lavoro-scuola professionale d'obbligo pubblica molto ben funzionante;

considerato infine che:

l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 167 del 2011, prevede l'estensione al pubblico impiego di due tipologie di apprendistato: l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, entrambi rivolti ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivarsi per valorizzare e sviluppare il sistema duale, citato nelle premesse, anche a livello nazionale;

ad attivarsi, inoltre, al fine di sollecitare l'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 7, comma 8, di tale decreto legislativo.

## **G/1582/4/1 (testo 2) ACCOLTO**

De Petris

Il Senato,

premessi che:

le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di lavoro pubblico si distinguono per l'esclusione del sindacato da tutti gli interventi previsti, rivelando l'obiettivo di ridimensionare e attaccare il ruolo del sindacato;

tali misure sembrano voler andare nella direzione della ri-pubblicizzazione del lavoro nel settore del pubblico impiego, contro la privatizzazione di tali rapporti di lavoro, stabilita dal D.Lgs. n. 29 del 1993;

sui punti più difficili gli emendamenti hanno restituito solo in parte al sindacato la sua funzione prevedendo, per esempio, che i criteri per regolare la mobilità obbligatoria siano adottati con decreto, sentiti i sindacati, così come per il demansionamento, in sede di contrattazione collettiva, possono essere stabiliti criteri generali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

nulla invece è stato fatto sul fronte delle prerogative sindacali, mantenendo la riduzione dei permessi sindacali, delle aspettative e dei permessi, limitandosi a inserire il principio dell'utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, con invarianza di spesa;

nel complesso rimane al fondo degli interventi del decreto-legge l'idea che i sindacati siano considerati organizzazioni non necessarie nelle riforme del lavoro pubblico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consultare e di coinvolgere le organizzazioni sindacali in tutti gli interventi, anche di tipo regolamentare o normativo, che verranno adottati in base alle disposizioni del decreto-legge in materia di pubblico impiego e organizzazione della pubblica amministrazione.

## **G/1582/6/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Scibona

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene numerosi interventi in materia di semplificazione nel settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria) e in settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la semplificazione è un fattore decisivo per la competitività del Paese, ma soprattutto per l'effettività dei diritti dei cittadini, per la fruibilità dei servizi e delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini italiani, dei cittadini comunitari ed extracomunitari;

per passare da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata dai cittadini, occorrerebbe anche intervenire in altri ambiti con cui i cittadini sono costretti a confrontarsi quotidianamente;

considerato che:

nei Paesi confinanti con l'Italia sono in vigore abbonamenti autostradali valevoli su tutte le tratte nazionali, come ad esempio l'Eurovignette svizzero, danese, svedese e del Benelux, che di fatto costituisce una sorta di contrassegno prepagato;

tale metodo permette di accedere in autostrada ogni qualvolta si voglia senza l'utilizzo di barriere per l'esazione del pedaggio;

al fine di perseguire una reale semplificazione per i cittadini, in particolare per i pendolari, sarebbe auspicabile l'introduzione di abbonamenti autostradali su scala nazionale, in modo da permettere l'utilizzo delle autostrade da parte di un numero maggiore di utenti e decongestionare il traffico sulla rete stradale ordinaria, nonché da abbattere i costi per l'utente:

inoltre, nel nostro Paese l'esazione dei pedaggi è sempre più demandata a stazioni ad elevata automazione o alle barriere Telepass e Viacard senza la presenza di operatori, per cui l'impatto di tale nuovo sistema di abbonamento sotto il profilo occupazionale sarebbe quasi nullo se non minimo;

impegna il Governo:

a predisporre, sentite l'Anas e le società concessionarie, un abbonamento autostradale annuale, su scala nazionale, comprendente libero transito su tutte le tratte autostradali, tangenziali e i grandi raccordi;

ad organizzare tale abbonamento prevedendo una tariffazione non correlata alla frequenza dei passaggi ed ai chilometri di percorrenza, ma differenziata in base alle attuali categorie di classi di pedaggio;

a permettere l'acquisto dell'abbonamento in tutte le stazioni di servizio, punti vendita di beni di monopolio e negli uffici doganali;

ad eliminare, conseguentemente, ogni altra forma di pedaggio di transito veicolare.

## **G/1582/7/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

considerato che:

il provvedimento in esame, pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa pubblica, non affronta il tema delle cosiddette «auto blu»;

appare fondamentale proseguire l'opera intrapresa con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, all'articolo 15, ha previsto una ulteriore riduzione di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi dal 50 al 30 per cento;

alla luce di questo processo si ritiene particolarmente inadeguata la sanzione prevista per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011,

impegna il Governo:

ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture già previste per *spending review*, a diminuire dal 50 al 30 per cento il limite di spesa previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011.

## **G/1582/8/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

premessi che:

il decreto in oggetto reca numerose misure volte a semplificare le procedure amministrative;

considerato che:

l'articolo 65 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, demanda ad un decreto ministeriale il compito di regolamentare, tra le altre cose, la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta, la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica;

l'articolo 28 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, elenca le autorità competenti al rilascio delle diverse patenti nautiche. Nel dettaglio, si riconosce alle capitanerie di porto il compito di rilasciare le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa e le patenti nautiche che abilitano al comando di navi da diporto. Lo stesso articolo riconosce invece agli uffici circondariali marittimi il compito di rilasciare esclusivamente le prime due tipologie di patenti, ad esclusione, quindi, della terza, ovvero di quelle che abilitano al comando di navi da diporto e agli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale il compito di rilasciare solamente la prima categoria, ovvero le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

l'articolo 29 del regolamento di cui al medesimo decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, disciplina, invece, la composizione delle commissioni d'esame sancendo che: in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, suddetto esame venga conseguito dinanzi ad un esaminatore nominato dal capo del circondario marittimo; in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa, suddetto esame venga sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e, infine, in caso di conseguimento di una patente valida per il comando delle navi da diporto, la commissione venga nominata dal capo del compartimento marittimo;

le motorizzazioni, provvedendo già annualmente al rilascio di un elevato numero di patenti nautiche, risulterebbero tecnicamente pronte ad adempiere al ruolo di unico organo autorizzato a rilasciare suddette patenti;

l'unificazione di cui in parola consentirebbe di inserire tutte le patenti nautiche nell'archivio delle patenti di guida già esistenti senza creare ulteriori banche dati che prevedrebbero costi molto significativi;

la motorizzazione, poiché organizzata su base provinciale, è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale riuscendo, dunque, a garantire un servizio uniforme e diffuso;

impegna il Governo:

a procedere ad una razionalizzazione della normativa relativa alle procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche riconoscendo ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

## **G/1582/11/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

premessò che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione);

il provvedimento suddetto risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza intesa secondo l'impostazione adottata a partire dal decreto legislativo n. 150 del 2009 – come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1) e altresì, permettere a chiunque abbia diritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto (articolo 3);

molte amministrazioni pubbliche non stanno perseguendo con la dovuta celerità e attenzione alla pubblicazione sui propri siti dei relativi dati di cui al suddetto decreto, non permettendo altresì la dovuta trasparenza in attuazione delle norme contenute al suo interno;

analizzando i siti dei maggiori enti - ponendo particolare attenzione a INPS - ci si può rendere conto di come le norme suddette siano state interpretate e applicate in maniera opinabile per quanto concerne la possibilità di «favorire forme diffuse di controllo», non essendo presenti dati dettagliati riferiti alle voci di bilancio ma solamente delle voci aggregate in macro settori che rendono impossibile attuare l'obiettivo della trasparenza attesa;

il diritto alla *privacy* non viene posto in secondo piano, né si intende secondario, ma si ritiene che per la tutela dell'interesse pubblico e del bene comune, sia prioritaria la necessità di rendere pubbliche le voci - nel dettaglio - del bilancio stesso;

a seguito nei numerosi scandali che hanno colpito la macchina amministrativa pubblica si ritiene ormai improrogabile mettere in atto tutte le iniziative al fine di garantire un controllo, costante e organico da parte di tutti i cittadini e altresì garantire che le risorse pubbliche non diventino mera fonte di sussistenza di organizzazioni malavitose,

impegna il Governo:

a procedere con le opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini alle forme di controllo diffuse verso le amministrazioni pubbliche e garantire altresì l'accessibilità totale da parte degli stessi ai dati che riguardano utilizzo delle risorse pubbliche;

a procedere con opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini nell'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelli relativi ai bandi di gara, alle consulenze, alle spese immobiliari di qualsiasi natura, agli appalti e assegnazioni di servizi in maniera diretta, agli investimenti mobiliari e immobiliari, ai compensi - e ogni altra forma di erogazione monetaria - dei dirigenti all'interno degli enti stessi.

## **G/1582/14/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che;

ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto legge n. 78/2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;

il predetto blocco opera nei seguenti termini:

- sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
- rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;
- rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;

inoltre, il comma 21 del citato articolo 9 del decreto-legge 78/2010 stabilisce la non applicazione - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della L. 448/1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;

l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori; del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative volte a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, di una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica, compatibilmente con i vincoli di bilancio, del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 - 2016;

a valutare altresì l'opportunità di avviare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un'analogha sessione negoziale, per rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

## **G/1582/15/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 reca il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49. e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

considerato che:

la questione della trasparenza di organismi come gli Ordini professionali è stato ampiamente regolamentato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le cui disposizioni chiariscono in maniera inequivocabile le modalità di applicazione dei principi della trasparenza arrivando anche a parlare della componente politica;

la trasparenza è un obbligo al quale devono sottostare gli ordini professionali, i quali sembra che stiano attuando forme dilatorie nell'applicazione di quanto disposto dai citati decreti legislativi;

gli ordini professionali, in particolare quelli sanitari, sembra che siano restii alla piena applicazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

in Italia ci sono circa 2000 consigli dell'Ordine tra nazionali e territoriali, si tratta di enti di diritto pubblico alimentati con quote degli iscritti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché gli ordini professionali applichino integralmente tutte le disposizioni recate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;

a non prevedere di apportare modifiche finalizzate ad esentare gli ordini professionali dagli adempimenti o parte di essi previsti dai decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

## **G/1582/16/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

sono giunte da parte di numerosi cittadini segnalazioni su una serie di disfunzioni nella fase di prescrizione e distribuzione da parte delle Asl della Regione Campania dell'ossigeno utilizzato per disturbi e patologie croniche, quindi equiparabile ad un farmaco necessario;

appare evidente che le disfunzioni segnalate sulle modalità di prescrizione e distribuzione dell'ossigeno in qualità di farmaco essenziale hanno una ricaduta pesante sui cittadini che hanno diritto e bisogno dell'utilizzo dell'ossigeno per affrontare al meglio le patologie per quali sono costrette a ricorrere momentaneamente o per sempre all'ossigeno;

impegna il Governo:

per quanto di propria competenza, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure, a disporre iniziative finalizzate allo snellimento delle procedure di prescrizione di distribuzione dell'ossigeno nelle Asl della regione Campania;

a verificare che le disfunzioni segnalate per le Asl della regione Campania non si verifichino anche in nelle altre Regioni;

a monitorare e confrontare il costo dell'ossigeno nelle regioni evitando che sul servizio sanitario nazionale gravino spese per l'acquisto di ossigeno con costi sensibilmente diversi da regione a regione se non da Asl con Asl.

### **G/1582/18/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

a fronte delle specifiche misure disposte dal provvedimento per gli enti di ricerca, in materia di semplificazione e trasparenza appare necessario evidenziare la disparità di trattamento e le difficoltà cui è esposto il personale esterno non strutturato delle università (assegnisti di ricerca, borsisti o dottorandi), rispetto al personale strutturato;

le missioni fuori sede di durata superiore alle 24 ore vengono a questi ultimi rimborsate, a norme di legge, entro 30 giorni, in quanto dipendenti pubblici, mentre i primi, che già scontano una posizione ed una condizione precarie, devono spesso attendere anche diversi mesi per i medesimi rimborsi, in quanto «esterni»;

considerato che:

appare necessario assicurare pari trattamento con riguardo all'aspetto discriminante indicato, affinché non si producano procedure di rimborso privilegiate, che, tra l'altro, vanno a scapito proprio di chi è già in condizioni di minor tutela e maggior bisogno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative, anche legislative, al fine di estendere il trattamento sancito dall'articolo 3, della legge 417/78, al personale esterno non strutturato delle università.

### **G/1582/19/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire al personale scolastico il riconoscimento dei requisiti giuridici ed economici, a decorrere «dal 1 settembre 2012, in ottemperanza alle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;

al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». Pertanto indetto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno;

all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette «quote», risultanti dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e l'eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;

in virtù della predetta normativa, docenti e personale ATA, avevano presentato nei mesi di ottobre e novembre del 2011, domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge 247/2007;

l'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»);

il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico. In particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997, l'articolo 1 comma 2 lettera a) e comma 5 lettera d) della Legge 247/2007; l'articolo 12 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) della legge 122/2010 nonché l'articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011;

le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 applicano il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del dl. 138/2011) per il pagamento del Trattamento di fine servizio, esclusivamente al personale che abbia maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, entro il 31 dicembre 2011;

impegna il Governo, nei limiti delle risorse disponibili:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 23 del dl. 138/2011, al fine di consentire al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 di ottenere la liquidazione del TFS con la disciplina previgente al dl 138/2011 e cioè l'erogazione dei TFS non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (*ex* DL 79/1997 ante modifica da parte dell'art. 1, comma 22, del DL 138/2011);

valutare inoltre l'opportunità di applicare la disciplina vigente prima della legge 147/2013 e cioè l'erogazione del TFS in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro e secondo gli scaglioni di cui all'articolo 12, comma 7, del DL 78/2010 ante legge n. 147/2013.

## **G/1582/20/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 1 comma 5 del decreto-legge in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 112/2008 si applichino ai dirigenti medici di struttura complessa che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012;

i soli dirigenti medici di struttura complessa che potrebbero essere coinvolti sarebbero circa 7000;

senza la possibilità di uno sblocco del *turn-over*, potrebbero aversi serie conseguenze sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di disporre, previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale tenuto presente di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

## **G/1582/21/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legge in esame, stabilisce che per ciascun professore universitario, nei cui confronti si disponga il pensionamento, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di «almeno» un nuovo professore;

nello stesso comma 5 è previsto anche il pensionamento di dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale responsabili di struttura complessa, senza che sia prevista nessuna possibilità di nuova assunzione;

considerato che:

appare del tutto discutibile che quanto previsto, giustamente, per i professori universitari (ovvero una nuova assunzione di «almeno» un professore per ogni pensionamento) non sia analogamente previsto nel caso dei medici dirigenti e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili di struttura complessa, ruoli chiave per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e della qualità delle cure;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di garantire, anche attraverso successivi atti normativi, che, a fronte del pensionamento di dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili struttura complessa, si provveda ad almeno una nuova assunzione allo scopo di garantire i livelli essenziali di assistenza, in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione.

## **G/1582/22/1 (testo 2) ACCOLTO**

Granaiola, Gatti, Santini, Ichino, Favero, Angioni, Marcucci, Guerrieri Paleotti, Mattesini, De Biasi, Lepri, Collina, Mineo, Spilabotte, Sollo, D'Adda, Amati, Verducci, Parente, Padua, Pignedoli, Puglisi

Il Senato,

premessi che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuabile di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccettuato in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendo si equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione: «dal cosiddetto riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il

precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somma confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartimentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno, dell'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217, del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale "ex docente" ed il restante personale ugualmente transitato in Inps da altri compatti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dallo stipendio tabellare,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di assumere iniziative per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegnanti;

di procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

## **G/1582/98/1 (testo 2) ACCOLTO SOLO PER LA PARTE DISPOSITIVA**

De Petris, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Lo Moro, Crimi, Romano

Il Senato,

premessò che

con l'entrata in vigore della Riforma Fornero sulle pensioni, il personale del Comparto Scuola è stato fortemente penalizzato, poiché per il quale ai fini del computo del servizio prestato vale l'anno scolastico e non quello solare, come recita l'art.1 del DPR 351/98;

la Riforma nella norma di salvaguardia ha bloccato l'esigibilità dei vecchi requisiti pensionistici anche per il Comparto Scuola al 31 dicembre 2011, quando avrebbe dovuto essere estesa al 31 agosto 2012;

considerato che:

il Comparto Scuola è l'unico ad avere una sola finestra di uscita dal lavoro che determina nell'attuazione della Riforma ritardi di pensionamento superiori a quelli causati a lavoratori di altri Comparti;

nessun provvedimento di natura giudiziaria, facente seguito a ricorsi legali degli interessati, ha dato torto ai ricorrenti e nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale;

la riforma Fornero non è stata prodotta per difendere i diritti di alcun lavoratore, giovane o vecchio che sia, ma per mettere in discussione una pietra miliare dello Stato sociale, la previdenza pubblica;

la riforma Fornero con i suoi rigidi criteri di accesso al pensionamento impedisce qualsiasi ricambio generazionale, mentre si citano i numeri della disoccupazione giovanile;

la riforma Fornero nel giro di due anni ha ridotto di un terzo il turn over della scuola, i cui lavoratori sono in media i più anziani di Europa, impedendo a migliaia di precari la giusta stabilizzazione;

durante l'esame del decreto legge in oggetto alla Camera dei Deputati è stato approvato l'articolo 1-bis che prevede la possibilità per il personale della scuola nel limite massimo per 4.000 soggetti di applicare la disciplina previgente alla cd riforma Fornero, con una copertura non idonea, a parere della Ragioneria dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con un provvedimento legislativo riconoscendo i diritti dei lavoratori della cosiddetta "Quota 96" provvedendo ad una idonea copertura considerando la platea ristretta di coloro che hanno maturato il diritto a pensione il 31 agosto del 2012 con i requisiti antecedenti la Riforma Fornero.

## **G/1582/99/1 (già em. 3.25) ACCOLTO**

Crimi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, per i Corpi di Polizia, le assunzioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016 siano subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori ed idonei utilmente collocati nelle stesse.

**G/1582/100/1 (già em. 3.43) ACCOLTO**

Chiavaroli

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le amministrazioni pubbliche assumano entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

a valutare, altresì, la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, predispongano un piano di formazione individuale, asseverato dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione;

a verificare, inoltre, la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano optare, all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato, per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto, in ogni caso prevedendo che le assunzioni con contratto di apprendistato siano comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

**G/1582/23/1 (testo 2) ACCOLTO**

Bisinella

Il Senato,

premesso che:

apprezzando la decisione di immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 1.030 nuovi effettivi, dettata dalla necessità di garantirne «gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia;

stigmatizzando, tuttavia, la scelta di finanziare parte delle nuove assunzioni con le risorse destinate al personale volontario dei vigili del fuoco, già oggetto di altre misure vessatorie, come quelle varate nell'autunno del 2011, che imputano agli aspiranti vigili del fuoco volontari gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio connessi alla loro selezione; rilevando, altresì, come i *deficit* di organico esistenti all'interno del Corpo potrebbero essere colmati proprio attingendo al bacino di capacità rappresentato dai vigili volontari; sottolineando come in almeno una circostanza, in Parlamento, il Governo abbia manifestato in passato la propria disponibilità a rivedere la situazione, correggendo la normativa di merito alla prima occasione utile, senza tuttavia aver finora tradotto in gesti concreti l'atteggiamento annunciato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di trasferire dagli aspiranti vigili del fuoco volontari all'Amministrazione degli interni il pagamento degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di

laboratorio indicati dall'Amministrazione. per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

**G/1582/24/1 (testo 2) ACCOLTO**

De Petris

Il Senato,

in sede di esame della proposta di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, all'articolo 3, prevede misure per le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale attiene strettamente alla «sicurezza», in quanto la rieducazione, nonché il reinserimento, del condannato non può che incidere, in concreto, sulla riduzione della recidiva;

la situazione di invivibilità che caratterizza gli istituti di pena del nostro Paese può migliorare con l'incremento di tutte le professionalità necessarie al percorso di rieducazione e reinserimento dei detenuti;

è del tutto evidente, infatti, che non sia possibile attuare quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, trascurando l'assunzione delle figure che proprio di ciò si occupano;

nonostante sia assolutamente necessario, all'uopo, l'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli operatori in carcere (educatori, psicologi, nonché di tutte le figure che operano in tale ambito), soprattutto in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria, fino ad oggi si è assistito solo alla drastica riduzione della presenza di tali figure;

la (ulteriore) riduzione delle dotazioni organiche, stabilita dalla legge n. 135 del 2012, in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, non può di certo consentire all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il proprio mandato istituzionale, con ciò rendendo estremamente difficile l'effettivo recupero e reinserimento dei detenuti, presupposti per la diminuzione della recidiva, e dunque per garantire la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili:

di ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi di deroga alla disciplina sulla riduzione delle piante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe già previste per il cosiddetto «comparto sicurezza»;

di implementare l'organico degli operatori penitenziari, quali gli educatori, gli psicologi, nonché gli assistenti sociali, affinché sia data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

**G/1582/25/1 (testo 2) ACCOLTO**

Bocchino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

all'articolo 3, comma 2, si prevede la possibilità, per gli Enti di ricerca, di procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo un lungo periodo di blocco del *turn over* e di forte contenimento;

il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del *turn over* ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e che lo stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EPR nell'ordine di alcune migliaia;

considerato che:

a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno sì che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare una opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorabile fenomeno della cosiddetta «Fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili:

di intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza;

di incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;

di prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del *turn over* e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

## **G/1582/26/1 (testo 2) ACCOLTO**

Bignami, Mussini, Bencini, Molinari, Cappelletti, Mastrangeli, Crimi, Marton, Bisinella, Mangili, Campanella, De Petris, Lo Moro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

il 13 febbraio 2012 è stato firmato in prefettura a Milano un protocollo di legalità per Expo 2015, con l'impegno di sindacati e associazioni di categoria a tenere le imprese dei *clan* fuori dalla realizzazione dei lavori; uno strumento indispensabile per bloccare sul nascere le infiltrazioni mafiose sui ricchi appalti. Un rischio alto da tempo denunciato dalla Direzione nazionale antimafia alle Forze dell'ordine e alla magistratura milanese. Infatti la Direzione nazionale antimafia in una recente relazione precisa come: «La Lombardia per la sua densità demografica, la sua importanza economico-finanziaria, le sue potenzialità di sviluppo, la sua prossimità al confine elvetico si connota come regione di vitale importanza nel panorama nazionale, polo d'attrazione per gli illeciti interessi della criminalità di ogni tipo»;

un'azione di controllo e di prevenzione di fenomeni criminali deve essere intensificata in luoghi di mobilità come gli aeroporti; lo scalo intercontinentale di Malpensa (Varese) è tra quelli maggiormente interessati dal traffico internazionale di stupefacenti, circostanza che ha reso necessaria la presenza in aeroporto di tutte le Forze di polizia;

considerato che:

il 1° giugno 2000 era stato istituito il nucleo informativo di Malpensa, incardinato nel centro operativo della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Milano, allo scopo di raccogliere notizie utili per l'attività di prevenzione ed analisi dei fenomeni criminali correlati alla malavita organizzata, nonché di garantire una funzione di appoggio ed assistenza per le iniziative di maggior complessità e indagini di polizia giudiziaria;

il nucleo di Malpensa, formato da due unità, in questi anni ha svolto un'attività continua, dando un contributo significativo alle indagini condotte dalla DIA;

dall'agosto 2011 il presidio era stato reso autonomo e in questi ultimi anni di fatto aveva anche la competenza sugli altri due aeroporti lombardi, Linate ed Orio al Serio;

la Divisione gabinetto della DIA, con nota del 16 giugno 2008, aveva già ribadito la necessità di avvalersi dei due nuclei informativi, istituiti presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, per lo svolgimento di accertamenti di carattere istituzionale e/o connessi ad attività di indagine, evitando di acquisire tali informazioni direttamente dalle compagnie aeree, dalle società aeroportuali o ricorrendo alle varie Forze dell'ordine operanti presso gli aeroporti;

considerato altresì che:

i locali in uso al nucleo di Malpensa sono stati forniti in concessione dalla SEA SpA, a fronte di un corrispettivo meramente retributivo delle utenze e dei servizi forniti, con fornitura gratuita delle aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto da parte della concessionaria, ammontava a circa 3.500 euro annui;

preso atto che:

il nucleo informativo della Direzione investigativa antimafia presso lo scalo aeroportuale di Malpensa è stato chiuso dal Ministero dell'interno con dubbie motivazioni di carattere economico e logistico e di ottimizzazione delle risorse umane;

la soppressione del presidio ha destato forte preoccupazione tra le organizzazioni sindacali di polizia, non solo per motivi di sicurezza, ma anche perché comporta la dispersione di un importante patrimonio informativo e conoscitivo;

valutato che:

a seguito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Milano sugli appalti che sarebbero stati truccati in Lombardia; l'8 maggio sono scattati gli ordini d'arresto per molti degli organizzatori di Expo, ed è stata disposta la custodia cautelare per il direttore Angelo Paris. Le accuse sono molteplici: si va dalla turbativa d'asta alla frode in gara d'appalto. Tutti reati compiuti al fine di favorire le aziende «amiche» per quanto concerne l'aggiudicarsi delle grandi opere; il che ha dimostrato come le infiltrazioni criminali nei cantieri di Expo non sono più una minaccia da tenere lontano, ma una realtà da combattere con controlli serrati;

valutato infine che:

il Consiglio regionale della Lombardia, in data 28 maggio 2013, ha approvato all'unanimità una mozione nella quale invita la Giunta regionale ed il suo Presidente a farsi parte attiva presso il competente Ministero dell'interno al fine di giungere alla revoca della disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA di Malpensa, manifestando, altresì, la volontà di compartecipare alla copertura delle spese fisse del presidio;

il 23 luglio 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno G1.103 a prima firma Bignami presentato all'A.S. 825 e connessi (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) con il quale si impegna a verificare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a valutare l'opportunità di rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, anche in vista di Expo 2015;

in data 18 dicembre 2013 il Senato ha approvato l'emendamento 1.61, già approvato in Commissione, presentato all'A.S. 1149 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio); tale emendamento prevedeva l'istituzione di una sezione operativa della DIA presso l'aeroporto di Malpensa; il decreto non è però stato convertito in legge, quindi è decaduto;

impegna il Governo a valutare la possibilità di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, in vista di Expo 2015.

## **G/1582/54/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Falanga

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni attraverso una rimodulazione delle limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018; in particolare con riferimento a specifiche categorie di personale, viene aumentata di 1.030 unità la dotazione organica

della qualifica di vigile del fuoco e, conseguentemente, autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità;

il medesimo articolo prevede, altresì, l'autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante Codice dell'ordinamento militare, per l'immissione in ruolo, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015;

nulla è stato disposto con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza per favorire lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell'anno 2012;

l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nel ruolo di allievi finanziari, peraltro senza la necessità di ulteriori costose procedure, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per specifiche categorie di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015, vengano estese anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno.

## **G/1582/27/1 ACCOLTO**

De Petris

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità nel *turn over*;

nel corso dell'esame del provvedimento sono state presentate proposte emendative in materia di soggetti esposti all'amianto;

nel nostro Paese, dato l'alto numero di addetti a contatto con tale fibra cancerogena, sarebbe opportuna l'adozione di provvedimenti che siano in grado di attenuare la loro condizione di difficoltà;

in ambito previdenziale, per i lavoratori esposti all'amianto, rimane problematica la mancanza di una esenzione dalle penalizzazioni previste dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni;

in particolare sarebbe opportuno prevedere un'esenzione per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in favore di questi lavoratori la possibilità di derogare a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per cui garantire l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **G/1582/28/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Cuomo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, per il quinquennio 2014-2018 si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca, mentre per gli enti territoriali si prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione per il quinquennio 2014-2018. I limiti assunzionali previsti non si applicano al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

su tale corpo normativo, la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché alcune specifiche disposizioni per le assunzioni da parte del ministero della difesa;

in particolare, viene previsto che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia sono autorizzate, in via straordinaria e in deroga alla normativa vigente, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi;

per la Polizia di Stato, le predette assunzioni sono disposte con decorrenza dal 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-ter anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.

## **G/1582/29/1 (testo 2) ACCOLTO**

Pezzopane

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di adottare apposite misure affinché il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato operante nei settori provinciali per il lavoro e la formazione professionale in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia

sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data del presente decreto, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente ed assegnati, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, alle amministrazioni pubbliche a cui verranno attribuite le funzioni in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della Legge n. 56 del 2014.

#### **G/1582/30/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Pezzopane, Albano, Favero

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti, per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3-*bis*, per far fronte ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, prevede la possibilità per le Forze di polizia, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi;

il successivo comma 3-*ter*, stabilisce che la Polizia di Stato possa procedere alle predette assunzioni con decorrenza dal 1° settembre 2014,

impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012 e per l'anno 2013

#### **G/1582/101/1 (già em. 4.26) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (AS 1582),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile affinché le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, siano detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno.

## **G/1582/32/1 (testo 2) ACCOLTO**

Gibiino

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta dei commi 1-*bis* e 1-*ter* i quali prevedono che, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

l'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza di dirigenti scolastici e personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica. Il decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 determina in 500 unità il contingente complessivo di personale da assegnare a tali compiti: l'articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ridetermina in complessive 300 unità il contingente complessivo stabilito dal sopracitato decreto interministeriale n. 30 del 1999. Il decreto interministeriale del 28 maggio 2012 prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica sia, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, di 300 unità;

l'articolo 1, lettera *a*), comma 57 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ridetermina in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola, docenti e dirigenti scolastici, da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il decreto interministeriale del 24 aprile 2013, n. 336, prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, sia, a decorrere dall'anno scolastico 2013-14, di 150 unità;

la Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 fissa in 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica a partire dall'anno scolastico 2014-15. La durata del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 resta fissata, come prevista con circolare n. 54 del 22 giugno 2012, in due anni scolastici (biennio 2014-2015 e 2015-2016);

i Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici, in base al numero di unità del contingente di personale assegnato, dopo avere dato comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata, dei posti disponibili, dei criteri di selezione e della durata dell'assegnazione, hanno pubblicato il bando di selezione con scadenza 23 aprile 2014. Nel mese di luglio 2014 sono state pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali le graduatorie di merito di buona parte delle selezioni effettuate e sono stati stipulati i contratti per il biennio 2014-2015 e 2015-2016;

il personale comandato che ha superato le selezioni, chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia scolastica, oltre a possedere specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale, nella maggior parte dei casi presta da anni servizio presso l'Amministrazione

scolastica occupandosi di progetti che sono realizzabili anche grazie ad una adeguata permanenza temporale di queste professionalità presso l'Amministrazione scolastica;

la modifica apportata dalla Camera dei deputati produce volontariamente nocumento nei confronti di chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità con legge di stabilità 2013) garantendo solo a chi non ha superato la selezione la riconferma per un ulteriore anno scolastico (n. 300 unità previste dalla legge di stabilità 2012) e annulla i contratti biennali già stipulati con gli aventi diritto collocati in posizione utile nelle singole graduatorie di merito delle Direzioni generali del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni volte a correggere il danno introdotto dai succitati commi 1-*bis* e 1-*ter* a chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità come stabilito dalla legge di stabilità 2013) e a fare salvi per il biennio 2014-2016 i contratti stipulati entro il 31 agosto 2014.

#### **G/1582/34/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Parente, Tocci

Il Senato,

visto l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che contempla il divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi retribuiti di qualunque natura (incarichi dirigenziali e direttivi, consulenze, cariche in organi di governo) a lavoratori dipendenti, privati o pubblici, collocati in quiescenza;

ritenendo condivisibile in via generale la motivazione della norma, ovvero l'intento di favorire il ricambio generazionale nelle pubblica amministrazioni, evitano di coprire esigenze di collaborazione qualificata con soggetti di età avanzata, già fruitori di un reddito a carico dell'erario, ed aprendo in tal modo nuove opportunità di impiego a soggetti di età più giovane;

considerando, tuttavia, che la formulazione della norma presenta una criticità di ordine costituzionale in relazione all'articolo 3, comma 1, della Carta, perché può essere considerata come i discriminazione ingiustificata della categoria dei pensionati già lavoratori dipendenti pubblici o privati rispetto ad altre categorie di pensionati, come ad esempio parlamentari o membri di Assemblee elettive, o professionisti,

impegna il Governo:

a precisare ulteriormente la norma già in sede di conversione in modo tale che non venga escluso nessun tipo di pensionato quale che sia il rapporto, onorario o di servizio, che abbia portato a maturare il diritto alla pensione.

#### **G/1582/35/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (atto Senato n. 1582)»,

premesso che:

l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame stabilisce che tramite le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti dei distacchi tra le associazioni sindacali e che in tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio delle procedure contrattuali e negoziali di cui in premessa in modo da consentire la messa a regime della riforma prevista dal citato articolo 7 entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 1° gennaio 2015.

### **G/1582/103/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Lo Moro, Saggese

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che

l'articolo 10 del provvedimento in esame abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali. A seguito di modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, tuttavia, i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale ricevono una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. Sono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. È infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'attribuzione ai segretari comunali, ai fine di evitare disparità di trattamento all'interno della stessa categoria professionale, di una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un decimo dello stipendio dei medesimi.

### **G/1582/95/1 ACCOLTO**

Finocchiaro, Puglisi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che

nelle Regioni in cui si sono esaurite le graduatorie concorsuali di idonei molti dirigenti scolastici hanno presentato richiesta di proroga di trattenimento in servizio fino al 31 agosto 2015 o comunque fino alla formazione di nuove graduatorie concorsuali,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di limitare le reggenze negli istituti scolastici garantendo così l'autonomia, l'efficienza e l'adeguata funzionalità degli stessi.

## **G/1582/38/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge» con modificazioni» del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che: «All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo è sostituito seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica- e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;

considerato che:

l'Articolo 97 della Costituzione prevede che: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di- competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare che tutti i dirigenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni siano selezionati tramite procedura concorsuale.

## **G/15282/39/1 (testo 2) ACCOLTO**

De Petris

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1582

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali;

i problemi che oggi devono affrontare gli enti territoriali e locali per conservare la gestione diretta e indiretta sono molteplici e complessi, nonostante storicamente le amministrazioni locali, realizzando una importante e significativa rete di servizi educativi e scolastici svolgono talvolta una funzione sostitutiva e sussidiaria di analoghi servizi statali, spesso inesistenti o assolutamente insufficienti a rispondere alla domanda come, ad esempio, nel caso delle scuole dell'infanzia;

oggi numerose amministrazioni locali, a causa della stratificazione di numerose disposizioni normative che rendono incerte le risorse finanziarie ed umane indispensabili per garantire l'esistenza e la qualità di nidi e scuole dell'infanzia, non sono più in grado di gestire questi importanti servizi. Infatti l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di personale per gli Enti locali, pone gravi limiti alla possibilità di mantenere non solo gli *standard* di qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma addirittura il rischio, in alcuni casi, della paralisi stessa delle attività: primo fra tutti il «patto di stabilità interno» che, obbligando Regioni ed enti locali ad un rigido controllo della spesa, condiziona l'azione politica degli stessi e quindi anche la progettazione dei servizi sociali;

infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno vincoli per l'assunzione di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

tutte le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità, inclusi dal 1° gennaio 2013 i comuni con popolazione tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, percentuale elevata dal DL n. 16 del 2012, rispetto al già previsto tetto del 20% che, invece, si continua ad applicare nella gran parte delle altre amministrazioni pubbliche;

successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 66 del 2014 (meglio noto come «Decreto Bonus 80 euro») che viene finanziato per buona parte con la spending review operata a carico di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, e dagli enti stessi già, come si è visto, penalizzati da un patto di stabilità interno che impedisce loro di finanziare le misure di welfare locale e municipale tanto più necessarie –nell'attuale fase di crisi economico-sociale, andando inevitabilmente ad incidere negativamente sui livelli e la qualità dei servizi;

il Governo, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale, ha nel tempo accolto le richieste dei Comuni, e, riconoscendo l'esigenza di allentare il patto di stabilità sulle assunzioni di personale nei nidi e nella scuola dell'infanzia per non mettere a rischio un servizio essenziale per le famiglie, ha stabilito all'articolo 4, comma 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, incluse le società multiservizi, non si applicano più in modo automatico suddetti vincoli di assunzione e di trattamento economico individuale;

la suddetta norma non estende irragionevolmente l'esclusione dal vincolo per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali, contravvenendo al principio di uguaglianza di trattamento scolastico sancito dall'art. 33 della Costituzione e determinando una disparità di trattamento tra la spesa per i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali, che è esclusa dal patto di stabilità interno, e quelli gestiti direttamente dagli enti locali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le misure più idonee ad escludere, attraverso ulteriori iniziative normative, dall'applicazione del patto di stabilità e di tutte le altre suddette disposizioni

volte al riordino ed alla riduzione della spesa di aziende e società controllate dalle amministrazioni locali, gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente servizi socio-assistenziali ed educativi all'infanzia, alla persona ed alla terza età, anche al fine di consentire loro di procedere alle assunzioni di personale oltre i limiti del patto stesso per la copertura delle dotazioni organiche.

## **G/1582/42/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza attiva e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, nonostante il comma 3 fissi al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

considerato che:

l'articolo 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

nonostante il parere contrario della sezione regionale delle Corti dei Conti per la Puglia, rimane inalterato il contenuto del comma 2 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento all'attribuzione di incarichi dirigenziali a termine al di fuori della dotazione organica;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita: «Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere con ulteriori provvedimenti l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti pubblici locali e territoriali, che non abbiano adempiuto all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a considerare altresì l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, di concordare, in sede di Conferenza Unificata, le modalità e le scadenze relative agli aggiornamenti delle

dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché per la pubblicazione delle predette rideterminazioni sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **G/1582/43/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10% al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, prevedendo l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi;

in particolare, il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

si rileva, in proposito, che molte regioni hanno introdotto proprie discipline di regolazione della dirigenza, che, in alcuni casi, consentono il ricorso ad incarichi dirigenziali da conferire a personale esterno;

in base alla giurisprudenza costituzionale, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006) Con la sentenza 9/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma. 2, della legge regionale 23/2008 del Piemonte, in quanto tale disposizione oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e (non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale);

il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti concernenti la dirigenza, di rimodulare le percentuali depositi riservati dagli enti locali e territoriali agli incarichi dirigenziali, fissandoli complessivamente nella misura non superiore al 2% negli enti pubblici che abbiano in organico più di 50 dirigenti di ruolo, del 10% negli enti pubblici che abbiano in organico da 5 a 50 dirigenti di ruolo e del 30% negli enti pubblici che abbiano in organico meno di 5 dirigenti di ruolo.

## **G/1582/44/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo a «carattere sperimentale per la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione o sostegno al reddito, coinvolti inattività di volontariato a fini di utilità sociale;

considerato che:

si tratta di una sperimentazione interessante di durata biennale ed appare opportuno che, al fine di valutare la prosecuzione della sperimentazione o per rendere stabile il citato Fondo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invii, entro il 31 dicembre 2015, alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione delle finalità del fondo, dei soggetti coinvolti dei comuni interessati, delle risorse utilizzate, al fine di consentire alle commissioni parlamentari di valutare la prosecuzione del finanziamento di tale Fondo;

impegna il Governo:

a inviare alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2015 una relazione sull'attuazione delle finalità del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame, indicando il numero di soggetti coinvolti e dei comuni interessati, la tipologia delle attività di volontariato a fini sociali, l'ammontare delle risorse utilizzate.

## **G/1582/45/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame riguarda le procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare il comma 3 prevede la revisione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità ad alcune modifiche contestualmente introdotte nella legge n. 240 del 2010;

come evidenziato anche attraverso atti di sindacato ispettivo, è emersa una situazione controversa riguardante i membri delle commissioni ed in particolare la necessità di avere una norma chiara sulle incompatibilità dei membri delle commissioni;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilisce l'aspettativa obbligatoria dei professori universitari per situazioni di incompatibilità e per i quali è collocato in aspettativa d'ufficio;

nello stesso articolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne l'esclusione dalla possibilità di far parte delle commissioni di concorso, si

stabilisce che: «Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni». Tale norma risulta molto ambigua in quanto si presta ad interpretazioni anche di significato opposto tra di loro;

nella prima tornata di abilitazione scientifica nazionale si è verificato il caso della presenza di un Ministro della Repubblica presente in una commissione di concorso;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di revisione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e delle norme riguardanti l'abilitazione scientifica nazionale, per i professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di non poter far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura ed in particolare delle commissioni dell'Abilitazione scientifica Nazionale e dei concorsi per la chiamata dei professori universitari.

### **G/1582/46/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame riguarda l'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato;

in particolare, si prevede: il differimento al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013 e l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con DPR n. 222 del 2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella legge n. 240 del 2010;

considerato che:

l'articolo 4 comma 1 del succitato DPR n. 222 del 2011 prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri e i parametri per le valutazioni dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare, tale decreto ministeriale attualmente prevede che, nella valutazione dell'attività scientifica, le commissioni possono discostarsi dai parametri e criteri individuati dandone motivazione preventiva e nel giudizio finale;

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni commissione possa discostarsi dai criteri e parametri definiti per la generalità dei candidati solo con deliberazione unanime e con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati.

## **G/1582/96/1(già em. 14.6) ACCOLTO**

Panizza, Fravezzi, Laniece, Zin

Il Senato,

premessò che:

con la legge "Gelmini" (legge 30 dicembre 2010, n. 240) circa 200 professori universitari, dichiarati idonei alla prima fascia, non possono essere assunti per il blocco del turn over, così causandosi un'ingiustizia nei loro confronti e un grave danno agli Atenei di appartenenza, che volentieri assumerebbero gli idonei, ma non possono procedere per la mancanza di punti organico;

la soluzione ottimale sarebbe la garanzia della presa di servizio di tale personale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessazioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata, aumentando di pari entità la percentuale del turn over prevista per il 2013. Di fatto l'utilizzo solo di una quota residua del turn over (pensionamenti), non determinerebbe un reale aumento di organico o di bilancio degli Atenei. Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 38 punti organico (P.O.), quando nel 2013, a fronte della cessazione per pensionamento di 2.227,48 P.O., al sistema universitario ne sono stati riassegnati solo 445,50;

in ogni caso, per evitare qualsivoglia maggior costo per la finanza pubblica, pare opportuno prevedere che gli eventuali maggiori costi per l'assunzione degli idonei come professori ordinari siano assunti dalle singole università, senza incidenza sulla dotazione dei punti organico e salva l'invarianza di bilancio. In questo modo, senza alcun costo per lo Stato, si consentirebbe di risolvere non solo un'ingiustizia, ma un problema destinato a protrarsi e ad acuirsi in futuro: non a caso, l'ultima legge "milleproroghe" ha prorogato di ulteriori due anni la durata delle idoneità;

un analogo ordine del giorno è già stato accolto dal Governo (S. 9/1214/6 - Panizza, Zin, Nencini, Pagliari, Fravezzi, del 29 gennaio 2014, seduta n. 177),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aumentare il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori, anche prevedendo che i professori così chiamati mantengano il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e facendo comunque salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.

## **G/1582/47/1 (testo 2) ACCOLTO**

De Petris

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582,

premessò che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame, reca norme relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. Si prevede lo stanziamento 6 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 1,8 milioni per il 2016, per la formazione dei medici, con l'obiettivo dichiarato dal Governo di far salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione;

detti stanziamenti seppure da valutare positivamente, sono ancora insufficienti. Va infatti tenuto presente che ogni anno la Conferenza Stato-regioni stabilisce il numero di specialisti necessari al servizio sanitario nazionale, e il contingente si aggira costantemente attorno alle 8.500 unità per far fronte al *turn over*;

che le risorse ora assegnate siano non sufficienti, lo conferma lo stesso Ministro Stefania Giannini quando, il 4 giugno scorso, rispondendo a un *question time* in Aula alla Camera, dichiarava tra l'altro: «io ritengo che (...) si debba assolutamente trovare quella cifra, che sarebbe di 42 milioni per poter arrivare, guardi, non ai 4.500 ma ai 5 mila, che comunque sarebbero un ritorno ad una soglia che è metà rispetto ai 10 mila medici prodotti dal sistema universitario ad oggi, ma che comunque sarebbe un segnale molto importante»;

accanto alle scuole di specializzazione medica, va peraltro ricordata la situazione relativa agli specializzandi non medici del settore sanitario (biologici chimici, psicologi, fisici iscritti alle scuole di specializzazione sanitarie, ecc.) i quali, pur avendo tutti gli obblighi e doveri dei colleghi medici, non hanno diritto a riconoscimento alcuno, né economici, né in termini di diritti fondamentali;

i laureati in medicina vincitori di concorso sono infatti assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale. I laureati «non medici» invece, altrettanto vincitori di concorso, non beneficiano della medesima posizione contrattata né dello stesso trattamento economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali;

il provvedimento in esame nulla prevede per gli specializzandi di area sanitaria non medici,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili:

di prevedere, già con la prossima legge di stabilità, maggiori risorse per scuole di specializzazione medica;

di dare una risposta alla situazione in cui versano gli specializzandi non medici del settore sanitario, stanziando adeguate risorse per consentire il finanziamento di contratti/borse di studio da destinare a detti specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

## **G/1582/48/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, c. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.

#### **G/1582/49/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

come si legge anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il fabbisogno annuo di specializzandi è pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse di studio, meno della metà del fabbisogno;

pertanto, il citato comma 2 dell'articolo 15 individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità, mentre i candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all'organizzazione delle stesse:

impegna il Governo:

ad intervenire affinché siano incrementate le risorse destinate alla formazione dei medici specialisti in modo tale da garantire il numero sufficiente di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica.

#### **G/1582/50/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e .per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

la normativa introdotta dal citato articolo apporta alcune modifiche alla disciplina di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, in particolare, ha introdotto nuove disposizioni circa la durata dei corsi di specializzazione di area medica;

in accordo con l'attuale disposizione contenuta dall'articolo 15 del decreto-Legge in esame, tali riduzioni, che garantivano minori oneri per il bilancio dello Stato, venivano disposte al fine di reinvestire tale risparmio di spesa in nuove borse di studio per i neolaureati nei corsi di area medico-sanitaria;

tuttavia, tale normativa non ha mai trovato alcuna effettiva attuazione, a causa della mancata emissione del decreto Ministeriale, il quale, a norma di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, poi convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, doveva essere emanato entro il 31 marzo, al fine di stabilire le nuove durate dei singoli corsi e, più in generale, per definire i nuovi ordinamenti didattici;

per sopperire a tale mancanza l'articolo 15 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2014 l'emanazione del decreto Ministeriale, disponendo l'applicazione delle disposizioni per la riduzione delle durate dei corsi di formazione specialistica a partire dall'anno accademico 2014-2015,;

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative, anche normative, al fine di garantire che anche in caso di mancata emissione del nuovo decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2014 non venga compromessa entro l'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione l'attuazione delle disposizioni che, al fine di garantire un sostanziale aumento del numero di borse per la formazione specialistica dei neo laureati di area medica, senza maggiori oneri per lo Stato, riducano le durate dei vari corsi di formazione specialistica.

## **G/1582/51/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

le scuole di specializzazione di area medico sanitaria, così come disciplinate dal decreto Ministeriale 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto, le quali hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi rilasciando, al termine dei corsi, il titolo di specialista nello specifico settore;

il citato decreto Ministeriale 270/2004, in particolare, è stato introdotto per attuare la direttiva comunitaria 93/16/CE, riguardante la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati e altri titoli;

secondo l'attuale normativa, l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene, sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione, attraverso la selezione dei candidati in che abbiano partecipato al concorso pubblico appositamente bandito, secondo l'ordine di classificazione nella relativa graduatoria;

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati non afferenti alla facoltà di medicina, ovvero i laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie ammesse a partecipare al pubblico concorso per accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

il citato decreto del Presidente della Repubblica 162/82, che reca disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a, fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, richiede il sistema del tempo pieno anche per la formazione specialistica, equiparando di fatto il monte orario dei soggetti specializzandi non medici all'interno delle scuole di specializzazione di area sanitaria a quello disposto per il personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale;

secondo l'attuale modello normativo è possibile rinvenire notevoli quanto evidenti disparità di trattamento tra le due diverse categorie di soggetti, ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione dal momento che, mentre per la categoria di specializzandi laureati in medicina e chirurgia vincitori del relativo concorso si dispone la stipulazione di un contratto di formazione specialistica remunerativo per l'intera durata del corso, tali previsioni non vengono estese anche alle restanti categorie ammesse ai corsi;

i soggetti specializzandi che non hanno conseguito una laurea in medicina e chirurgia, oltre a non godere delle medesime posizioni di diritto e contrattualistiche e, di conseguenza, in assenza di un trattamento economico, sono tenuti perfino al pagamento del premio per la propria copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

al pari degli specializzandi con laurea in corsi di medicina e chirurgia, viene richiesto agli specializzandi appartenente alle restanti categorie ammesse alle scuole di area sanitaria, un impegno eguale a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che, oltre alla già citata previsione del sistema del tempo pieno, viene loro richiesta la partecipazione alla totalità delle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la scuola di specializzazione, andando a contribuire in maniera determinante al regolare funzionamento delle attività di laboratorio è, di conseguenza, all'efficienza del dipartimento o dell'ospedale di riferimento;

impegna il Governo:

a garantire la valorizzazione di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, valutando la possibilità di estendere i diritti contrattuali attualmente riservati ai soggetti provenienti dalle facoltà medico-chirurgiche anche alle restanti categorie di specializzandi in aree sanitarie, dal momento che, tali soggetti, pur avendo tutti gli obblighi ed i doveri dei colleghi medici, non hanno ad oggi alcun riconoscimento, né economico né di diritto, per la loro fondamentale attività all'interno di strutture e laboratori nei quali si effettua la scuola di specializzazione.

## **G/1582/53/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che

l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici funzionale alla loro razionalizzazione e l'unificazione delle banche dati delle società partecipate;

dalla formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 17 non è chiaro quali dati e quali informazioni confluiscono nel sistema informatico appositamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dalla formulazione dei commi 2-bis e 3 non è peraltro comprensibile in quale banca dati saranno inseriti i suddetti dati, stante l'erroneo riferimento al comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che non cita alcuna banca dati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, affinché siano espressamente specificati i dati che gli enti di cui all'articolo 17 sono tenuti ad inserire nel sistema informatico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quale sia la banca dati in cui inserire i dati medesimi.

## **G/1582/55/1 ACCOLTO**

De Petris

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, al comma 4 dell'articolo 18, prevede la modifica dell'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, disponendo che il suo Presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il Presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono quindi contestualmente soppresse;

considerato che:

con il termine Agenda digitale si intendono un insieme di specifiche politiche volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l'Agenda digitale europea è stata presentata dalla Commissione europea nel maggio 2010 (comunicazione «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)245) con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. Non a caso l'Agenda digitale europea rappresenta una delle sette «iniziative faro» della Strategia per la crescita «Europa 2020», proponendo di realizzare un mercato unico digitale, di garantire un *internet* «veloce» e «superveloce» accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione, di favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il 20 settembre 2010, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure di attuazione dell'Agenda, tra le quali la comunicazione (COM(2010)472) che indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad internet a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Mbitps (banda ultralarga) e per almeno il 50 per cento delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbitps;

la promozione di reti di banda larga è, infatti, ritenuta di importanza centrale al fine del superamento del cosiddetto *digital divide* e con il termine «banda larga», nella teoria: dei segnali, vengono indicati i metodi che consentono a due o più segnali di condividere la stessa linea di trasmissione. Esso è però divenuto col tempo sinonimo di «alta velocità» di connessione alla rete *internet* e di trasmissione ed è pertanto un concetto relativo e in evoluzione con l'avanzamento tecnologico. L'attuale sviluppo tecnologico –indica generalmente come di «banda larga» le connessioni in Europa superiori a 2 Mbit/s (megabit per secondo);

il Piano nazionale banda larga, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, mira all'eliminazione del *digital divide* in tutto il Paese, in particolare tramite l'eliminazione del *deficit* infrastrutturale presente in oltre 6 mila località del Paese ed i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato;

L'Agenda digitale europea fa riferimento anche alla banda «ultra-larga», termine con il quale sono generalmente indicate velocità di connessione superiori a 30 Mbit/s e che possono raggiungere anche i 100 Mbit/s;

sullo stato di diffusione della banda larga in Italia fornisce informazioni utili il cosiddetto rapporto «Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide» presentato il 30 gennaio 2014 da Francesco Caio, nella sua qualità di Commissario per l'attuazione dell'agenda digitale, ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2013;

il rapporto contiene un'analisi dei piani di investimento dei gestori italiani di telecomunicazioni. Nel rapporto si evidenzia un moderato ottimismo, purché gli operatori continuino ad investire, l'evoluzione tecnologica sia conforme alle attese e vi sia un coordinamento per l'attuazione tra operatori, regolatore e comuni. Per quanto riguarda l'obiettivo della copertura a 30Mbps per il 100 per cento della popolazione, le prime stime indicano una copertura raggiungibile al 2020 del 70 per cento con piani di dettaglio che arrivano al più fino al 2016-2017 con coperture al 50 per cento. Si ritiene che il raggiungimento completo degli obiettivi dell'Unione europea richieda ulteriori azioni complesse di tipo finanziario e di coordinamento tra i soggetti in campo, con un forte impegno e monitoraggio della Presidenza del Consiglio;

nell'ottica di promuovere la banda larga sono intervenuti, nel corso della legislatura in corso e di quella precedente diverse disposizioni normative tra le quali si ricordano: 1) l'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha stabilito norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso il ricorso alla procedura della denuncia di inizio attività; 2) l'articolo 1 della legge n. 69 del 2009, che ha stanziato 800 milioni di euro di risorse FAS della programmazione 2007-2013 da destinare alla promozione delle reti di comunicazione elettroniche nelle aree sottoutilizzate, successivamente ridotte dal CIPE, con la delibera n. 1 del 2011, a 400 milioni; 3) l'articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico l'elaborazione di un progetto nazionale per la banda larga ed ultralarga, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e del partenariato pubblico-privato, sempre a valere sulle risorse della programmazione 2007-2013 come definite dalla delibera CIPE n. 1 del 2011; 4) l'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha stanziato i 50 milioni di euro per il 2013 per il completamento del piano nazionale banda larga predisposto nell'ottobre 2011 dal Ministero dello sviluppo economico; 5) l'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto un nuovo finanziamento di 20,75 milioni di euro per il 2014 per l'attivazione del piano nazionale banda larga;

inoltre, la Commissione europea ha autorizzato con decisione COM(2012)983 del 18 dicembre 2012 il progetto nazionale italiano per la banda ultralarga, che sarà gestito nell'ambito di appositi accordi con le regioni. In questo quadro, sono stati emessi a febbraio 2013 i bandi nazionali per 900 milioni di euro per l'azzeramento del *digital divide* nonché per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga;

L'Agenda digitale italiana è stata istituita, come disposto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, il primo marzo 2012, contestualmente ad un'apposita cabina di regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana. La cabina di regia definisce la

strategia italiana per l'Agenda digitale e, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, è composta dal Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un presidente di regime e un sindaco designati dalla Conferenza Unificata;

l'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con gli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto crescita»), è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea;

lo statuto dell'Agenzia è stato approvato solo in data 3 febbraio 2014 a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti e del trasferimento delle risorse tramite decreto. È stato introdotto nello statuto un comitato di indirizzo chiamato a coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio e le priorità operative dell'Agenzia;

il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto-legge Fare») ha previsto (l'articolo 13) l'istituzione presso la cabina di regia di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, e presieduto dal commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che viene posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

con il DEF 2014-2016 l'attuale Governo si è impegnato al raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 di garantire al 100 per cento dei cittadini servizi di connettività ad almeno 30 mbps e incentivando al contempo la sottoscrizione di servizi oltre i 100 Mbps per la metà della popolazione;

la Commissione IX della Camera dei deputati, il 16 aprile 2014, ha espresso parere favorevole al DEF 2014-2016 evidenziando, tra le altre cose, la priorità di sostenere adeguatamente la piena attuazione dei piani nazionali della banda: larga e della banda ultralarga ed operare per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea;

pur tuttavia, si deve evidenziare che con riferimento allo stato di attuazione dell'Agenda Digitale Italia contenute nei decreti-legge n. 83 del 2012, n. 179 del 2012 e n. 69 del 2013, il *dossier* del servizio studi della Camera dei deputati «Monitoraggio dell'attuazione dell'agenda digitale italiana», pubblicato il 5 marzo 2014 con informazioni aggiornate alla data del 24 febbraio 2014, ha rilevato che dei 55 adempimenti considerati dalla normativa vigente ne sono stati adottati solo 17 (per gli adempimenti non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il termine per provvedere; rispetto alla ricognizione precedente sono state prese in considerazione le misure dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 in precedenza non considerate ma comunque collegate all'attuazione dell'agenda digitale 1);

si segnala altresì che non risulta mai utilizzata la procedura prevista dall'articolo 13, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013, in base alla quale, per accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti da quattordici specifiche disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 si consente) per i regolamenti governativi, la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e non dei ministri proponenti previsti (comma 2-*bis*) e per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e per i decreti ministeriali la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio anche in assenza del concerto dei ministri previsti (comma 2-*ter* e 2-*quater*); infatti, tutti i provvedimenti attuativi in questione risultano ancora da adottare, fatta eccezione per due casi, nei quali si è però utilizzata la procedura ordinaria (si tratta nello specifico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, attuativo dall'articolo 2, comma 1, e del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 165, attuativo dell'articolo 14, comma 2-*bis*);

eppure la rilevanza strategica dell'agenda digitale, in un momento cruciale per il nostro Paese, imporrebbe la priorità di intervenire con urgenza sull'agenda digitale. Una compiuta dematerializzazione consentirebbe, infatti, di ottenere risparmi pari a 43 miliardi di euro l'anno, di cui 4 miliardi di euro l'anno di soli risparmi per gli approvvigionamenti, 15 miliardi di euro l'anno di risparmi legati all'aumento di produttività del personale, 24 miliardi di euro l'anno di risparmi sui «costi di relazione» tra pubblica amministrazione e imprese, grazie a uno snellimento della burocrazia, come dimostrano i dati dell'Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano;

non appaiono affatto chiari i motivi di tali ritardi e, per quanto risulta agli interroganti, taluni di questi provvedimenti, pur essendo in fase avanzata di elaborazione, ad oggi non vengono emanati;

l'adozione di tali provvedimenti implica peraltro l'assunzione della responsabilità politica e amministrativa di procedere in tal senso;

le modifiche introdotte dal provvedimento in esame che, come si è detto, attribuiscono al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione il ruolo di Presidente del tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana mantiene aperta la questione relativa all'adozione di tutti quegli interventi che a livello amministrativo devono essere ancora varati per garantire la piena attuazione dell'Agenda digitale stessa alla luce delle indicazioni previste a livello europeo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare in modo deciso l'intera materia relativa all'attuazione dell'Agenda digitale, eventualmente intervenendo con un'iniziativa normativa «*ad hoc*», così da dare finalmente esecuzione ad una serie di procedure di rilevanza essenziale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

a valutare l'opportunità di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti.

## **G/1582/58/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziario» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame reca dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono nettamente negativi in particolare in relazione alla conoscenza e all'uso di *internet* e delle nuove tecnologie da parte della popolazione italiana;

in relazione all'utilizzo di *internet* l'Italia si segnala agli ultimi posti in ambito europeo: il 34 per cento della popolazione italiana non ha mai avuto accesso ad *internet* (a fronte di una media europea del 20 per cento e di dati di Paesi quali Regno Unito e Spagna rispettivamente all'8 e al 24 per cento) mentre solo il 56 per cento della popolazione accede ad *internet* almeno una volta a settimana (a fronte di una media europea del 72 per cento) mentre solo il 51 per cento della popolazione accede ad *internet* quotidianamente (a fronte di una media europea del 62 per cento);

medesime proporzioni si riscontrano con riferimento alle competenze digitali: la Commissione europea, infatti, rileva come ben il 60 per cento della popolazione italiana non ha o ha competenze digitali estremamente ridotte (a fronte di una media europea del 47 per cento);

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea al fine di incrementare l'uso di *internet* e migliorare le competenze digitali della popolazione anche attraverso specifici programmi e campagne da adottare a livello centrale e in collaborazione con le autonomie locali.

## **G/1582/59/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che:

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono del tutto insufficienti soprattutto in relazione alla penetrazione della banda larga e ultralarga;

da tali dati emerge infatti che solo il 21 per cento delle abitazioni italiane è raggiunto da una rete di accesso veloce ad *internet* (almeno a 30 Mbps) a fronte di una media europea del 62 per cento e a dati di alcuni Paesi europei quali Regno Unito o Spagna che si attestano sopra la media, rispettivamente all'82 e al 65 per cento di penetrazione e che nei prossimi anni prevedono di raggiungere il 100 per cento di copertura,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti necessari a dotare il nostro Paese di una copertura di banda larga e ultralarga secondo gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale.

## **G/1582/62/1 (testo 2) ACCOLTO**

Scalia, Liuzzi, Moscardelli, Sollo, Mastrangeli, Spilabotte, Pezzopane

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premesso che:

Il centro Servizi Assistenza;Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., FOMERZ PA, è un'associazione che opera a livello nazionale e risponde direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo, di fatto, il ruolo di Agenzia governativa a supporto delle politiche di sviluppo;

dal 1994 Formez gestisce il progetto Ripam, la cui responsabilità è affidata ad una Commissione istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, con sede presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, della quale fanno parte anche i rappresentanti del Ministro dell'Economia e dell'Interno; la stessa Commissione, ai sensi del decreto-legge 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ha visto estese le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali;

attraverso il Progetto Ripam, Formez ha selezionato oltre un milione di candidati e gestito l'accesso di migliaia di giovani nelle PP.AA., sia centrali che locali, sperimentando e introducendo gradualmente importanti novità procedurali rivolte alla massima trasparenza, celerità ed economicità delle procedure selettive, con una significativa accelerazione in direzione dei sistemi di *e-recruiting* (domanda *on-line*, autovalutazione e accesso agli atti per via telematica, diretta *streaming* delle prove, ecc.), che hanno contribuito ad abbattere i costi di gestione dei concorsi pubblici e a limitare sensibilmente il contenzioso;

appare indispensabile perseguire, nell'ambito della riforma della PA, la massima trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'abbattimento dei costi nella gestione del personale, con riferimento alla sua selezione e immissione in ruolo, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica;

considerato che,

sarebbe utile non disperdere la positiva esperienza matura da Fomerz nel settore della selezione e formazione del personale pubblico attraverso le attività di supporto tecnico alla succitata Commissione Interministeriale Ripam e perfetta coerenti e in linea con le finalità perseguite dalla riforma, quali la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'incremento dei livelli di trasparenza all'interno della pubblica Amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per raggiungere le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'assistenza tecnica e legale alla Commissione Interministeriale RIPAM per l'estensione operativa delle sue competenze a beneficio di tutte le PP.AA., che ad essa faranno ricorso per la gestione delle procedure di reclutamento del personale mediante concorsi, corsi concorsi, concorsi-corsi;

b) implementazione ed estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto «concorso elettronico»;

c) attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio permanente delle selezioni pubbliche in Italia e dei relativi costi;

- d) attivazione e la gestione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un sistema di monitoraggio permanente delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici per favorirne la fruizione da parte di tutte le PP.AA. interessate;
- e) la creazione di una banca dati aggiornata sul contenzioso nei concorsi pubblici;
- f) la definizione di una proposta di modifica del vigente regolamento per l'accesso alle PP.AA., secondo il D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni.

## **G/1582/63/1 (testo 2) ACCOLTO**

Marinello

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti»;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto-legge, evidenzia che il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di con temperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione;

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento per l'intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a partecipazione totale pubblica, organismo *in house* del Dipartimento della Funzione pubblica e delle amministrazioni associate.

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal *management*, che ora viene a decadere, nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di *spending review* del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo

efficienza ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi possibili; in tale ambito è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge n. 231 del 2001).

Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la volontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la *governance* ritenuta più adatta mantenendo inalterata la capacità economica dell'ente onde evitare un depauperamento di un patrimonio pubblico;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo *status* di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso del *know how* qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

## **G/1582/64/1 (testo 2) ACCOLTO**

De Poli, Di Biagio, Marinello, Romano, Luigi Marino

Il Senato,

visto il decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; il quale prevede, all'articolo 20, che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea di Formez PA lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario Straordinario incaricato di proporre, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche;

considerato che:

il procedimento individuato dalla norma, come ben si evince dalla relazione accompagnamento al decreto, che vede il fondamentale coinvolgimento dell'assemblea dei soci unico organo dell'Associazione a non decadere limitatamente al collegio dei revisori a far data dalla nomina del Commissario è finalizzato ad equilibrare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali Formez PA è organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione.

tenuto conto che:

con l'ultimo intervento di specifico riassetto normativo (decreto legislativo n. 6/2010), si è inteso riconoscere l'unicità dell'Istituto sottolineandone la rilevanza della funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti delle Amministrazioni associate;

le amministrazioni associate hanno costantemente espresso alto gradimento per i risultati raggiunti dal Formez, sottolineandone ripetutamente il ruolo fondamentale nelle attività di sostegno alle PA locali e centrali e nel percorso di coesione e modernizzazione del Paese, e ribadendo la necessità di assicurarne la continuità dell'azione;

la Presidenza della Repubblica ne ha elogiato espressamente il lavoro svolto al servizio del Paese in più di una occasione i rappresentanti della Commissione europea hanno segnalato la grande capacità del Formez quale strumento di realizzazione dei programmi comunitari.

i dati contabili dell'Istituto evidenziano un *target* più che positivo, atteso che il risultato conseguito nell'anno 2013 si attesta quale il migliore della storia dell'Associazione pur in costanza da un lato della crisi economica e, dall'altro lato, degli effetti delle politiche di contenimento della spesa pubblica sulla contribuzione e sulle risorse a disposizione delle amministrazioni associate e committenti;

l'Istituto, che impiega circa 500 dipendenti di cui molti impegnati a tempo determinato su progetti specifici tutti legati da un apposito CCNL stante la natura giuridica privatistica, vanta bilanci positivi godendo di oltre 33 milioni totali tra riserve, fondi e patrimonio e un volume della produzione di oltre 67 milioni annui consolidato negli ultimi anni, a testimonianza dell'efficacia dell'azione effettuata nel supportare le amministrazioni centrali, regionali e locali nel rafforzamento della capacità amministrativa, contrattualizzando circa mille esperti ogni anno, e nell'impegno ad internazionalizzarne l'azione, nonché del consenso generato fra i cittadini per il servizio di linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu;

Il Formez è fra gli Istituti con la più alta percentuale di aggiudicazione di gare in ambito internazionale.

Il Formez è vigilato con grande attenzione dal Dipartimento della Funzione pubblica delle cui politiche è strumento efficace;

l'Istituto garantisce assistenza tecnica alla Commissione interministeriale RIPAM, composta da Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Dipartimento della Funzione pubblica, che eroga la migliore e più innovativa modalità di esecuzione di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

Il Formez svolge un ruolo prezioso e silenzioso nel favorire l'innovazione tecnologica e la trasparenza nelle PA avendo peraltro curato sin dalla sua pubblicazione il portale dati.gov.it e il portale del cittadino e, più in generale, ha affiancato le PA sui temi di cittadinanza digitale, *e-government* e *Open-government* in stretto raccordo con Agid.

l'Istituto è nella ristretta lista dei *mandated body* della Commissione europea per la realizzazione di attività di cooperazione amministrativa internazionale;

l'Istituto è l'unica realtà pubblica italiana accreditata dall'organo del governo cinese *State administration of foreign experts affairs* (SAFEA);

Ogni relazione che ha riguardato la gestione del Formez testimonia miglioramenti della struttura finanziaria, l'incremento di produttività, le azioni di *spending-review* adottate e tutte le positive indicazioni emerse dal sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge 231 del 2001).

Il commissariamento in atto si sta svolgendo in un clima molto positivo, condotto con perizia e senza pregiudizi e con l'intento di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di strumenti accumulato nei suoi cinquanta anni di vita, nella leale collaborazione fra Commissario, organismi di vigilanza e controllo, *management*, dipendenti ed organizzazioni sindacali senza alcuna resistenza.

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

provvedere ampiamente al riassetto dell'Associazione Formez PA, riorientandone la *mission* al Servizio del progetto di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione cui è diretta la riforma della pubblica amministrazione;

mantenerne la natura di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali;

valorizzarne le alte professionalità già detentrici di esperienza qualificata per concorrere al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, così peraltro riconoscendo il valore dell'operato e l'impegno degli ultimi anni portati avanti dal *management*.

## **G/1582/65/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia –dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

i commi da 1 a 3 del citato articolo 22 introducono alcune novità in materia di incompatibilità dei componenti e dei dirigenti delle autorità indipendenti una volta cessato l'incarico, al fine di garantire ulteriormente l'indipendenza delle Autorità;

considerato che:

l'Agcom è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 e il comma 3, dell'articolo 1 di tale legge dispone che sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio;

il Presidente dell'Autorità è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni (ora Ministro dello Sviluppo Economico). La designazione del nominativo del Presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'articolo 3 legge 14 novembre 1995 n. 481;

l'Agcom, al pari di tutte le altre Autorità, è tenuta a garantire la massima indipendenza e neutralità e le procedure di nomina attualmente in vigore non consentono di assicurare un operato tecnico ed equidistante dagli interessi politici;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di procedere ad una revisione delle procedure di nomina dei membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a valutare la possibilità di modificare la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, eliminando la designazione diretta da parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la massima imparzialità ed indipendenza rispetto al potere politico.

### **G/1582/94/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia –dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

il comma 7 del citato articolo 22 dispone che le suddette autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni (almeno tra due Autorità) al fine di conseguire risparmi di spesa complessivi pari- ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta, per i medesimi servizi, dalle stesse Autorità nel 2013;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di disporre, a partire dal 2015, una ulteriore razionalizzazione della gestione dei servizi strumentali, al fine di conseguire dei risparmi di spesa complessivi pari ad almeno il 40 per cento rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2013.

### **G/1582/69/1 (testo 2) ACCOLTO**

Zanoni, Elena Ferrara, Manassero, Filippin, Broglia, Fornaro, Favero, Mattesini, Mauro Maria Marino, Stefano Esposito, Guerra, Granaola, Guerrieri Paleotti, Dirindin, Idem, Lai, Albano, Borioli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

l'articolo 23-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina, introdotta dal citato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;

considerato che:

numerosi Comuni non capoluogo di provincia hanno proceduto a decorrere dal 1° luglio 2015, direttamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture tenuto conto delle indicazioni emerse prima dell'adozione del provvedimento in esame;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a sanare gli atti eventualmente espletati dai Comuni non capoluogo di provincia nel periodo che va dal 1° luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

#### **G/1582/71/1 (testo 2) ACCOLTO**

Russo

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, contiene norme in materia di semplificazione per i soggetti con invalidità;

in particolare, la disposizione citata modifica l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo di semplificare la partecipazione dei soggetti invalidi alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

essa prevede infatti che la persona handicappata, affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;

la norma, per quanto risponda all'esigenza di garantire i diritti dei soggetti con invalidità, rischia di essere eccessivamente restrittiva, lasciando fuori dal suo campo di applicazione un elevato numero di persone aventi una percentuale di disabilità di poco al di sotto della soglia prevista,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative per riconsiderare la percentuale prevista dalla medesima e fissare conseguentemente una soglia più bassa, in modo da ricomprendere le persone con percentuale di invalidità non inferiore al 65 per cento.

#### **G/1582/74/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, aggiunge un periodo. all'articolo 119, comma 4 lettera *a*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il quale si afferma che il conducente che presenti situazioni di mutilazione o minorazioni fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni per i successivi rinnovi di validità della patente potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2, del citato articolo 119, ovvero procedure semplificate;

considerato che:

quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25 è una semplificazione positiva per persone con disabilità;

sarebbe necessario e positivo procedere ulteriormente nelle iniziative di semplificazione che rappresenterebbero un vantaggio per le persone con disabilità;

il comma 2-*ter* dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato debba esibire apposita certificazione;

se la certificazione di cui ai commi 2-*ter* e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, potesse essere inviata dalla persona con invalidità anche per posta elettronica certificata, questo rappresenterebbe un ulteriore passo di effettiva semplificazione.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, come forma di ulteriore semplificazione, la possibilità, anche con modifiche di carattere normativo, che la consegna della certificazione di cui ai commi 2-*ter* e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, possa avvenire tramite posta elettronica certificata.

## **G/1582/75/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, modifica la disciplina della sosta dei veicoli di persone disabili dotati di apposito contrassegno, e mentre si obbliga i concessionari di aree destinate a parcheggi a pagamento a destinarne una quota a sosta gratuita per i veicoli di persone disabili, mentre per le aree di parcheggio a pagamento gestite direttamente dai comuni diventa una decisione facoltativa, mentre in precedenza era obbligatorio;

tale norma pare contraddittoria in quanto non sembra plausibile che ai concessionari sia imposto di lasciare a disposizione aree di sosta gratuite mentre per i comuni si tratti di una mera facoltà;

non sembra, inoltre, che con la modifica introdotta aumenti l'offerta di soste gratuite per i veicoli di persone disabili con contrassegno quando i posti loro assegnati sono occupati o indisponibili;

impegna il Governo:

a ripristinare la norma che prevede per i comuni l'obbligo a riservare aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili dotate di contrassegno laddove i posti loro assegnati risultino occupati o indisponibili aumentando così sensibilmente l'offerta complessiva di aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili.

### **G/1582/76/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto in esame introduce modifiche in materia di semplificazione per soggetti con invalidità;

considerato che:

merita particolare attenzione anche la tutela dei lavoratori invalidi che si assentano per motivi di salute dal luogo di lavoro, ai quali viene effettuata una ritenuta economica relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia;

la normativa attuale esclude da tale ritenuta economica le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'Inail, a ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete, anche apportando modifiche alla legge 133/2008, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, - affetti da patologie gravi e invalidanti e di quelli ai quali è riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità, che si assentano dal lavoro per motivi di salute con lo stesso regime giuridico previsto per i soggetti che si sottopongono alle terapie salvavita.

### **G/1582/77/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 26 del decreto legge in esame aggiunge all'articolo 9 della legge 16 novembre 2001, n. 405 un comma 1-*bis* il quale prevede che nelle more della messa a regime sull'intero

territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, per le patologie croniche il medico possa prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta;

considerato che:

la dematerializzazione delle ricette è una delle iniziative più importanti per dotare l'Italia di un sistema moderno che risponda alle esigenze dei cittadini ma anche di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

a tre anni dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 la ricetta dematerializzata sull'intero territorio nazionale è ancora da «materializzarsi» appare quindi necessario determinare un termine efficace con sanzioni effettive nei confronti di quelle regioni che non adempiano in tempi brevi all'applicazione del citato decreto;

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete affinché la dematerializzazione delle ricette di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze sia applicata sull'intero territorio nazionale entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

## **G/1582/78/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-bis del decreto-legge in esame reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa sia riconosciuto un'equa riparazione determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere certamente definite una equa riparazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure concrete volte a reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate alla equa riparazione di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis destinando una somma non inferiore a euro duecentomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto, non inferiore a euro trecentomila per i danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti, e non inferiore a euro sessantamila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

**G/1582/80/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-*bis* reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

l'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2012, prevede alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e al comma 2, indicazioni prescrittive che di fatto limitano la possibilità da parte dei soggetti aventi diritto alla applicazione dei moduli transattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità in successivi provvedimenti legislativi di procedere alla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5 del decreto Ministero della salute.

**G/1582/97/1 (testo 2) ACCOLTO**

Campanella

Il Senato,

premesso che:

il disposto dell'art. 28 del D.L. 90/2014 provoca un'importante riduzione delle entrate delle camere di commercio, con effetti sui bilanci di tali enti;

ai sensi della legge 2/1962 della Regione Siciliana le camere di commercio insistenti sul territorio della Regione siciliana pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal disposto del suddetto art. 28,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane.

**G/1582/104/1 ACCOLTO**

Bisinella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

in merito alla norma che comporta riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria, ritenendo grave la

limitazione che essa pone in essere per le Camere di commercio, auspicando la soppressione della disposizione medesima,

impegna il Governo a valutare almeno la possibilità di sostituire gli importi di riduzione previsti all'articolo 28, comma 1, ovvero, per il 2015, in luogo della previsione del 35 per cento, la previsione del 20 per cento e, per l'anno 2016, in luogo della previsione del 40 per cento, la previsione del 35 per cento.

## **G/1582/81/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

De Petris

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1582,

premesso che:

l'articolo 28 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese;

prima delle modifiche intervenute in sede referente detto articolo, nella sua versione iniziale, prevedeva il dimezzamento dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ovvero la principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate;

durante l'esame del provvedimento in sede referente, ma anche e soprattutto in sede consultiva presso la 10<sup>a</sup> Commissione (Attività Produttive), è emerso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema;

dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro;

secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere, la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013;

elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale-finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità - cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro;

il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale;

gli effetti derivanti dall'applicazione del citato dimezzamento avrebbe potuto produrre rilevantissime ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità);

durante l'esame in sede referente è stata approvata una serie di emendamenti identici presentati da vari Gruppi Parlamentari ove si prevede, invece, che nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale, l'importo di questo stesso diritto sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. Viene previsto, inoltre, che le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – ovvero le tariffe e i diritti di segreteria – siano fissati sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni;

in buona sostanza è stata accolta la proposta di avviare un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi *standard*,

impegna il Governo:

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi derivanti dalla norma in questione sotto il profilo occupazionale, della riduzione del sostegno al sistema infrastrutturale locale (porti e aeroporti, sistema fieristico, autostrade, banda larga), della riduzione di interventi a sostegno del sistema turistico-culturale (già oggetto di scarsi investimenti) e, infine, della riduzione di micro-interventi spesso vitali per mantenere attivo il sistema produttivo locale nei contesti di dimensioni più contenute;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di tesa ad affrontare la questione relativa alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese superando la logica del mero taglio lineare al fine di adottare una soluzione di tipo selettivo che risponda «al tipo di presenza e di azione che serva per sostenere il tessuto produttivo territoriale», vincolando altresì gli enti camerali a indirizzare parte delle risorse verso specifiche direttrici (ad esempio innovazione tecnologica; nuova occupazione; digitalizzazione dei processi; *green economy*; *made in Italy*) opportunamente individuate attraverso il coinvolgimento di tavoli territoriali inter-istituzionali: Regioni, Enti locali, CCIAA;

a porre in essere ogni atto di competenza volto ad scongiurare il rischio che l'abbattimento dei diritti camerali previsto dal provvedimento in esame, se non accompagnato da un serio progetto di razionalizzazione e di rilancio del sistema camerale stesso, piuttosto che rappresentare una riforma, costituisca solo l'avvio di un inevitabile indebolimento del sistema economico locale e nazionale.

## **G/1582/82/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto senato n. 1582);

premessi che:

la disposizione di cui all'articolo 30 del decreto-legge in esame affida al Presidente dell'ANAC – che si potrà avvalere di un'apposita unità operativa – il compito di indagare sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del «grande evento» EXPO 2015;

nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha colpito l'Expo 2015 risultano coinvolgimenti connessi ad appalti della società Sogin per disattivare e smantellare (*decommissioning*) gli impianti nucleari dismessi e gestire i rifiuti radioattivi, a seguito dell'esito dei *referendum* abrogativi del 1987,

impegna il Governo:

alla luce della particolare delicatezza della materia della gestione dei rifiuti radioattivi, ad informare le Commissioni competenti della Camera e del Senato in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

## **G/1582/83/1 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 31 del decreto legge in esame reca modifiche all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC;

considerato che:

attualmente i dipendenti pubblici e privati a seguito di denunce di atti di corruzione e irregolarità subiscono molto spesso provvedimenti disciplinari, mobbing e licenziamenti;

la posizione dei cosiddetti *whistleblower* non viene adeguatamente tutelata nelle aziende, in ambito privato e pubblico, dà fenomeni di mobbing e altre forme di vessazione o discriminazione che possano pregiudicarne l'integrità psicofisica o la carriera lavorativa.;

non viene nemmeno prevista una ricompensa, anche in termini monetari, nel caso il dipendente sia venuto a conoscenza di atti di corruzione o irregolarità, come invece è previsto in altri ordinamenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove non solo il dipendente è tutelato, ma è addirittura incentivato a fare segnalazioni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire all'autore di una segnalazione di reati o irregolarità, che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione, una somma di denaro a titolo di premio, in percentuale rispetto alla somma recuperata a seguito del provvedimento di condanna definitiva della Corte dei conti.

## **G/1582/84/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 37 del decreto legge in esame introduce l'obbligo di trasmettere le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione;

il testo del citato articolo 37 precisa che dette varianti in corso d'opera debbano essere trasmesse tramite le sezioni regionali, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC, anche nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

considerato che:

detta previsione risponde alla necessità di aumentare le forme di contrasto ai fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici che, come dimostrano le cronache, riguardano diffusamente le fasi di esecuzione dei contratti, e dunque tutto quello che accade successivamente all'aggiudicazione del contratto di appalto;

a questo riguardo, e con specifico riferimento agli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici – oltre alle note e diffusissime deroghe rispetto al Codice dei Contratti previste per la realizzazione delle cosiddette grandi opere – va rilevato che, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 201/2011, è stato introdotto un regime derogatorio anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria;

con l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stato inserito il comma *2-bis*, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire, e non trova applicazione il Codice dei Contratti;

in merito all'approvazione del citato comma *2-bis* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva segnalato quanto segue: «Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma *2-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovvero la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tracciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale»;

l'applicazione del comma *2-bis* dell'articolo 16 del DPR 380/2001 ha consentito, e consente tuttora, di selezionare, senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, i soggetti che eseguono opere pubbliche tali vanno considerate le opere di urbanizzazione destinate ad essere acquisite al patrimonio dei comuni e connesse alle infrastrutture esistenti a valere su risorse pubbliche perché tali vanno considerati i ed oneri concessori, a detrazione parziale o integrale dei quali le opere in argomento vengono eseguite;

lo stesso comma 2-*bis* solleva i soggetti che eseguono opere di urbanizzazione di importo fino a 5 milioni di euro come evidenziato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dall'obbligo di rispettare tutte procedure del Codice dei Contratti, finalizzate ad assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici, e dunque senza adeguate garanzie rispetto alla qualità dei lavori eseguiti, all'accertamento del valore economico delle opere e alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di acquisire dai comuni l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate ovvero sono in corso di realizzazione, direttamente dai titolari dei permessi di costruire, con il regime derogatorio previsto dallo stesso comma 2-*bis*, completo dei relativi quadri, tecnico-economici e degli eventuali aggiornamenti degli stessi apportati in corso di esecuzione;

di trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione le informazioni acquisite dai comuni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate direttamente da parte dei titolari dei permessi di costruire e dunque senza l'obbligo di rispettare le disposizioni del Codice dei Contratti al fine di acquisire le necessarie valutazioni da parte della stessa Autorità sull'applicazione della disposizione in argomento.

## **G/1582/86/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 44 del decreto in esame, contenente modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale;

in particolare, tale obbligatorietà dinanzi al tribunale ordinario si applica ai procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli precedenti si applica a partire dal 31 dicembre 2014; per le corti di appello l'obbligatorietà decorre dal 30 giugno 2015;

il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria;

dal momento che non tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti sono obbligati al deposito degli atti e dei provvedimenti, di fatto si creeranno dei fascicoli «misti» formati in parte da atti o provvedimenti cartacei ed in parte da atti o provvedimenti telematici;

la digitalizzazione dell'*iter* giudiziario verrebbe pertanto neutralizzata nel caso in cui alcuni atti siano memorizzati in forma digitale nella *console* a disposizione dei vari soggetti ed altri atti o provvedimenti siano contenuti nel fascicolo in versione cartacea per dare continuità allo stesso;

tra i soggetti non obbligati all'utilizzo del Processo Civile Telematico vi sono anche i magistrati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'obbligatorietà del processo civile telematico anche per i provvedimenti dei magistrati, ai fini di evitare che parte degli atti siano in formato elettronico e parte in formato cartaceo nel fascicolo, con conseguente aggravio del lavoro svolto dalle Cancellerie presso i Tribunali.

## **G/1582/88/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 49, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992, recante la disciplina del luogo delle notificazioni e comunicazioni nel processo tributario. In particolare, aggiunge al detto articolo il comma 3-*bis* secondo il quale «in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria»;

la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata può dipendere da svariati fattori potrebbe dipendere da problemi di insufficienza di memoria della casella del ricevente così come da problemi di trasmissione/consegna del messaggio insiti nel sistema stesso. In tali casi, se è vero che la ricevuta di mancata consegna della PEC, inoltrata al mittente entro le ventiquattro ore successive all'invio, riporta il motivo della mancata consegna dello stesso, è altrettanto vero che non sempre il contenuto di tale messaggio risulta facilmente intellegibile all'operatore né risulta agevole individuare le cause del mancato inoltro;

in assenza di validi elementi dai quali poter attribuire con certezza la causa del mancato inoltro a inadempienze del destinatario, appare quindi oltremodo inopportuno far discendere per quest'ultimo conseguenze così onerose, quali la comunicazione mediante deposito in segreteria della commissione tributaria: in tal caso, infatti, il destinatario della comunicazione potrebbe venire a conoscenza del contenuto della comunicazione soltanto recandosi presso la segreteria della commissione tributaria; tuttavia, ciò potrebbe avvenire anche a distanza di tempo ovvero dopo il decorso di termini processuali rilevanti ai fini del processo (a prescindere dall'effettiva conoscenza della comunicazione, infatti, gli effetti della notifica o comunicazione decorrono dalla data di deposito dell'atto o provvedimento da comunicare/notificare presso la segreteria della commissione tributaria): si pensi alla comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza dalla quale decorrono i termini perentori per il deposito di documenti e per la presentazione di memorie; alla comunicazione del dispositivo della sentenza e della data di deposito della stessa, dalla quale decorrono i termini per l'impugnazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad escludere che la mancata trasmissione della PEC comporti come conseguenza la comunicazione mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria ovvero a prevedere quantomeno strumenti alternativi di comunicazione tali da garantire un adeguato grado di conoscenza o conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario.

**G/1582/89/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il provvedimento in esame prevede anche modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, che riguardano l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione;

l'articolo 49 (recante Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali;

in particolare, al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248 comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito;

il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale; le tabaccherie mediante lottomatica; il modello F23. All'atto dell'iscrizione a ruolo l'istante deve pagare il contributo dovuto negli importi previsti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio e di valori bollati la ricevuta è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante il pagamento e l'importo. Tale contrassegno cartaceo è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo ed in caso di deposito telematico degli atti deve essere portato fisicamente presso le cancellerie dei Tribunali che provvedono ad effettuare i dovuti controlli ed inseriscono il contrassegno nel relativo fascicolo.

Tale attività di verifica e di riordino del fascicolo da parte delle Cancellerie impiega parecchio tempo delle risorse umane addette attività che invece non deve essere eseguita in caso in cui il pagamento del contributo avvenga in forma telematica.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il pagamento obbligatorio in via telematica del contributo unificato di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia), evitare controlli manuali da parte delle Cancellerie dei Tribunali nonché eventuali ritardi nella gestione degli atti giudiziari.

**G/1582/90/1 ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582)

premesse che:

le disposizioni in materia di lavoro pubblico, di cui all'articolo 50 del decreto in esame, non sembrano idonee a raggiungere l'obiettivo di un intervento di riforma e di taglio degli sprechi in grado di rilanciare il valore e la funzione della Pubblica Amministrazione in quanto le modalità organizzative e i compiti del personale giudiziario e di eventuali figure utilizzate nell'ufficio per il processo devono essere demandate alla contrattazione integrativa e rispondere ad un modello organizzativo preciso che metta al centro il servizio;

così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di organizzazione, alla creazione dello «*staff*» del Giudice;

se applicata in tal modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con l'ingresso disordinato di più figure esterne con compiti non ben definiti, inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo un riconoscimento professionale, senza dimenticare che la complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del personale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 147/13 tramite un contratto a tempo determinato a partire dal gennaio 2015, pertanto risulta evidente che i 2924 lavoratori/precari della giustizia ricevano al più presto una risposta che costituisca concretamente il punto di partenza per una funzione pubblica moderna, rispondente alle aspettative dei cittadini, volano dello sviluppo dell'economia del Paese, che possa rimettere al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di demandare alla contrattazione nazionale integrativa le scelte relative a nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare sia per la costituzione dell'ufficio per il processo che per gli ufficiali e funzionari giudiziari tenendo in considerazione l'utilizzazione di contratti a tempo determinato di un anno per l'assunzione dei lavoratori che abbiamo computato il tirocinio (articolo 1, comma 344, legge 147 del 2013) per lo smaltimento dell'arretrato tramite progetti specifici.

## **G/1582/92/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesse che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in esame prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria

da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure, anche a carattere normativo, volte ad evitare per il futuro ulteriori aumenti del contributo unificato.

## **G/1582/93/1 (testo 2) ACCOLTO**

Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in corso di conversione prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure, anche a carattere normativo, volte a ridurre il costo del contributo unificato.

